

**Regolamento SIS sui Gruppi di Coordinamento e sui Gruppi di lavoro
Permanenti**

Approvato CD 19 marzo 2013

1. Costituzione di un Gruppo di Coordinamento della SIS

Un Gruppo di Coordinamento (GC) della SIS è costituito, su proposta sottoscritta (anche per via telematica) da almeno 50 soci ordinari della SIS, con l'obiettivo di approfondire lo studio di aree di interesse con rilevanza statistica e di ampia portata, non tali quindi da poter essere esaurite nell'ambito di una Commissione Scientifica. Un Gruppo di Coordinamento deve essere rappresentativo delle varie aree geografiche del paese e deve poter dimostrare di essere in grado di instaurare rapporti con Società od Istituzioni straniere con cui condividono interessi scientifici.

I proponenti del GC si impegnano ad operare concordemente con la SIS, sul piano scientifico e organizzativo, sia per le iniziative loro proprie, le cui date saranno tali da non risultare alternative alle Riunioni Scientifiche e Intermedie SIS, sia per le iniziative della SIS, collaborando, in particolare, all'organizzazione delle Riunioni Scientifiche e Intermedie, e alle Scuole SIS. Per perseguire questi obiettivi i coordinatori dei Gruppi di Coordinamento (o dei loro delegati) entrano a far parte del Consiglio di Coordinamento della SIS.

Nella proposta scritta di costituzione sono chiaramente indicate:

- (a) le finalità scientifiche del Gruppo di Coordinamento;
- (b) la denominazione del Gruppo di Coordinamento, la sigla abbreviativa utilizzata e il logo.

Il Consiglio direttivo della SIS, in occasione della prima riunione successiva alla presentazione della proposta di costituzione del Gruppo di Coordinamento, esprime un parere, dopo aver verificato, in particolare, le finalità scientifiche del nuovo Gruppo di Coordinamento e la loro originalità rispetto a eventuali Gruppi già esistenti nella SIS.

La proposta di costituzione del Gruppo di Coordinamento, accompagnata dal parere del Consiglio Direttivo, viene sottoposta all'approvazione, a maggioranza relativa, dell'Assemblea della SIS.

Gli organi di gestione del Gruppo di Coordinamento devono essere eletti entro sei mesi dall'approvazione. Per la elezione dei componenti degli organi il GC potrà avvalersi degli strumenti telematici.

2. Organi

Tra gli organi del Gruppo di Coordinamento figurano:

- 1) l'Assemblea degli aderenti,
- 2) il Consiglio Scientifico-Organizzativo,
- 3) il Coordinatore
- 4) il Vice-Coordinatore
- 5) il Segretario
- 6) il Comitato per le nomine.

Tutti gli organi elettivi durano in carica per un mandato massimo di due anni, immediatamente rinnovabile per una sola volta.

2.1 Assemblea degli aderenti

L'Assemblea degli aderenti è convocata dal Coordinatore almeno una volta ogni due anni, per lettera (anche elettronica), con un preavviso di almeno 30 giorni, e con indicazione dei punti all'ordine del giorno, tra cui potrà esserci, in particolare, l'elezione degli organi in scadenza.

2.2. Consiglio Scientifico-Organizzativo

Il Consiglio Scientifico-Organizzativo, convocato periodicamente dal Coordinatore, è composto da non meno di 5 aderenti al Gruppo di Coordinamento, tra cui il Coordinatore, che lo presiede, il Vice-Coordinatore ed il Segretario.

Coadiuvava il Coordinatore in tutte le sue attività.

2.3. Coordinatore

Il Coordinatore del Gruppo di Coordinamento deve essere un socio ordinario SIS. Non si può essere Coordinatore di più Gruppi contemporaneamente.

Il Coordinatore rappresenta il Gruppo di Coordinamento a tutti gli effetti, e in particolare nei rapporti con la SIS. Per favorire il coordinamento con le iniziative scientifiche e organizzative del Gruppo di Coordinamento con le altre iniziative della SIS, il Coordinatore, (o un suo delegato) fa parte del Consiglio di Coordinamento della SIS..

Su mandato del Consiglio Scientifico-Organizzativo, indica al Tesoriere della SIS come gestire i fondi propri del Gruppo di Coordinamento.

Presiede le riunioni del Consiglio Scientifico-Organizzativo del Gruppo di Coordinamento, e dell'Assemblea degli aderenti, e convoca entrambi gli organi, come sopra precisato.

Di concerto con il Consiglio Scientifico-Organizzativo:

- a) cura la pubblicazione delle notizie di carattere scientifico o organizzativo di interesse per gli aderenti al Gruppo di Coordinamento sugli organi di informazione della SIS,
- b) organizza le iniziative deliberate dall'assemblea o dal Consiglio Scientifico-Organizzativo stesso.

3. Fondo di funzionamento del GC

Il Gruppo di Coordinamento ha un proprio fondo di funzionamento gestito dal Tesoriere della SIS, su indicazione del Coordinatore del Gruppo.

In nessun caso il Gruppo di Coordinamento può imporre oneri a carico della SIS.

Le entrate consistono in:

- a) contributi degli aderenti per la partecipazione alle attività del Gruppo di Coordinamento
- b) eventuali altre entrate (donazioni, contributi, diritti d'autore da pubblicazione, ecc.)
- c) i residui di Scuole, convegni e altre iniziative organizzate dal Gruppo stesso

L'ammontare del contributo di partecipazione alle attività del Gruppo di Coordinamento è fissato dall'Assemblea del Gruppo su proposta del Consiglio Scientifico-Organizzativo e previa comunicazione del Consiglio Direttivo della SIS.

L'ammontare del contributo di partecipazione alle attività del Gruppo per i non soci SIS dovrà essere almeno del 25% superiore al contributo previsto per gli aderenti soci SIS

Le uscite consistono in tutte quelle spese che il Consiglio Scientifico-Organizzativo ritiene necessarie per le attività del Gruppo.

Il 15% delle entrate viene comunque attribuito alla SIS quale contributo per le spese di amministrazione e gestione.

4. Adesioni e abbandoni al GC

Fin dal momento della sua costituzione, possono presentare domanda scritta di adesione al Gruppo di Coordinamento sia persone che enti, privati o pubblici, le une e gli altri non necessariamente Soci SIS.

Le domande di adesione dei Soci SIS (inclusi isoci corrispondenti e i soci junior) e degli Enti aderenti alla SIS sono automaticamente accolte; quelle dei non Soci SIS e degli Enti non aderenti alla SIS, eventualmente presentate da aderenti al Gruppo di Coordinamento, sono valutate dal Consiglio Scientifico-Organizzativo del Gruppo di Coordinamento.

Si acquista la qualifica di aderente al Gruppo di Coordinamento dal momento del pagamento del contributo di partecipazione.

Si perde la qualifica di aderente al Gruppo di Coordinamento per:

- a) dimissioni volontarie (espresse per scritto, con lettera indirizzata al Coordinatore);
- b) mancato pagamento del contributo annuale, deliberata dal Consiglio Scientifico-Organizzativo del Gruppo di Coordinamento dopo l'invio di almeno due solleciti.

5. Cessazione di un Gruppo di Coordinamento della SIS

Il Gruppo di Coordinamento cessa di esistere se:

- a) l'Assemblea degli aderenti delibera l'autoscioglimento;
- b) si trova a essere costituito da meno di 50 Soci della SIS;
- c) è dichiarato sciolto dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del CD-SIS, a seguito di gravi violazioni delle regole di democrazia indicate in questo regolamento, o di azioni gravemente lesive del buon nome e dell'immagine della SIS.

In caso di cessazione, eventuali residui nel fondo di funzionamento proprio del Gruppo di Coordinamento affluiscono al bilancio generale della SIS, salvo diversa decisione presa dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

6. Costituzione di un Gruppo di Lavoro Permanente della SIS

Un Gruppo di Lavoro Permanente (GLP) della SIS è costituito, su proposta sottoscritta (anche per via telematica) da almeno 30 soci ordinari della SIS, con l'obiettivo di approfondire lo studio di aree di interesse con rilevanza statistica. Un GLP deve essere rappresentativo delle varie aree geografiche del paese.

I proponenti del GLP si impegnano ad operare concordemente con la SIS, sul piano scientifico e organizzativo, sia per le iniziative loro proprie, le cui date saranno tali da non risultare alternative alle Riunioni Scientifiche e Intermedie SIS, sia per le altre iniziative della SIS, collaborando, in particolare, all'organizzazione delle Riunioni Scientifiche e Intermedie, e alle Scuole SIS. Per

perseguire questi obiettivi i coordinatori dei GLP (o dei loro delegati) entrano a far parte del Consiglio di Coordinamento della SIS.

Nella proposta scritta di costituzione sono chiaramente indicate:

- (a) le finalità scientifiche del GLP;
- (b) la denominazione del GLP.

Il Consiglio direttivo della SIS, in occasione della prima riunione successiva alla presentazione della proposta di costituzione del Gruppo di Lavoro Permanente, esprime un parere, dopo aver verificato, in particolare, le finalità scientifiche del nuovo Gruppo e la loro originalità rispetto a eventuali Gruppi già esistenti nella SIS.

Gli organi di gestione del GLP devono essere eletti entro sei mesi dall'approvazione. Per la elezione dei componenti degli organi il GLP potrà avvalersi degli strumenti telematici.

7. Organi del GLP

Tra gli organi del Gruppo di Lavoro Permanente figurano:

- 1) l'Assemblea degli aderenti,
- 2) il Consiglio Scientifico-Organizzativo,
- 3) il Coordinatore
- 4) il Vice-Coordinatore
- 5) il Segretario
- 6) il Comitato per le nomine.

Tutti gli organi elettivi durano in carica per un mandato massimo di due anni, immediatamente rinnovabile per una sola volta.

Per quanto riguarda l'assemblea degli aderenti, il Consiglio Scientifico-organizzativo e il coordinatore di un GLP vale quanto disposto al precedente articolo 2 in relazione alle analoghe figure per i GC.

8. Fondo di funzionamento del GLP

Il Gruppo di Lavoro Permanente può avere un proprio fondo di funzionamento gestito dal Tesoriere della SIS, su indicazione del Coordinatore del Gruppo.

In nessun caso il GLP può imporre oneri a carico della SIS.

Le entrate consistono in:

- b) eventuali entrate da donazioni, contributi, diritti d'autore da pubblicazione, ecc.

c) eventuali residui di Scuole, convegni e altre iniziative organizzate dal Gruppo stesso

Le uscite consistono in tutte quelle spese che il Consiglio Scientifico-Organizzativo ritiene necessarie per le attività del Gruppo.

Il 15% delle entrate viene comunque attribuito alla SIS quale contributo.

9. Adesioni e abbandoni al GLP

Fin dal momento della sua costituzione, possono presentare domanda scritta di adesione al GLP soci SIS (anche junior o corrispondenti in regola con il pagamento delle quote).

Le domande di adesione dei Soci SIS sono automaticamente accolte.

Si perde la qualifica di aderente al GLP per dimissioni volontarie (espresse per scritto, con lettera indirizzata al Coordinatore).

10. Cessazione di un Gruppo di Lavoro Permanente della SIS

Il GLP cessa di esistere se:

- a) l'Assemblea degli aderenti delibera l'autoscioglimento;
- b) si trova a essere costituito da meno di 30 Soci della SIS;
- c) è dichiarato sciolto dall'Assemblea dei Soci, su proposta motivata del CD-SIS, a seguito di gravi violazioni delle regole di democrazia indicate in questo regolamento, o di azioni gravemente lesive del buon nome e dell'immagine della SIS.

In caso di cessazione, eventuali residui nel fondo di funzionamento proprio del GLP affluiscono al bilancio generale della SIS, salvo diversa decisione presa dall'assemblea che delibera lo scioglimento.

11. Regolamenti dei Gruppi della SIS

Per tutto quanto non indicato in questo regolamento, i Gruppi di Coordinamento e i Gruppi di Lavoro Permanente possono dotarsi di un proprio regolamento integrativo, eventualmente adottando quello standard che verrà predisposto dal Consiglio Direttivo SIS, purché non in contrasto con questo regolamento, o con lo statuto della SIS, sottoponendolo all'approvazione del Consiglio Direttivo della SIS.

A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, tale regolamento integrativo potrà riguardare:

- a) la frequenza e le modalità di convocazione del Consiglio Scientifico-Organizzativo;

- b) le modalità delle elezioni per ciascuno di questi organi;
- c) l'indicazione dell'organo (l'assemblea degli aderenti, il Consiglio Scientifico-Organizzativo, o altro) cui spettano le iniziative scientifiche e organizzative del Gruppo (ad es.: la fissazione del contributo spese, l'organizzazione di manifestazioni, convegni e simili, la convocazione di assemblee ordinarie e straordinarie; ecc.);
- d) le condizioni di validità delle delibere degli organi (maggioranze semplici, qualificate, ecc.);
- e) la possibilità di voto per delega, o per lettera, o tramite strumenti elettronici.

12. Norme finali e transitorie

Gruppi di Coordinamento e Gruppi di Lavoro Permanente già esistenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento, potranno continuare a operare in via transitoria, e comunque per un periodo non superiore ai due anni, secondo le regole che si erano date in precedenza.

Il Consiglio direttivo della SIS, in occasione della prima riunione successiva alla presentazione della proposta di costituzione del Gruppo di Lavoro Permanente, esprime un parere, dopo aver verificato, in particolare, le finalità scientifiche del nuovo Gruppo e la loro originalità rispetto a eventuali Gruppi già esistenti nella SIS.

Gli organi di gestione del GLP devono essere eletti entro sei mesi dall'approvazione. Per la elezione dei componenti degli organi il GLP potrà avvalersi degli strumenti telematici.